

## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL\_BO

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0002422

DATA: 27/10/2025 11:25

OGGETTO: Procedura Aperta PI 192908-25 per l'acquisizione in Accordo Quadro con più operatori economici senza rilancio competitivo, della durata di 4 anni, di "Attrezzature varie per ambulatori di oculistica" suddivisa in dodici lotti, per l'allestimento delle Case della Comunità dell'Azienda USL di Bologna, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per le necessità di tutte le Aziende Sanitarie dell'AVEC – Annullamento in autotutela aggiudicazione Lotto 12 e conseguenti atti.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

### ADOTTATO DA:

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

### CLASSIFICAZIONI:

- [08-02]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@aosp.bo.it; collegiorevisori@ausl.imola.bo.it; collegio.sindacale@ausl.bologna.it; collegio.sindacale@ospfe.it; collegio.sindacale@auslfe.it


### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0002422_2025_determina_firmata.pdf	Crugliano Antonia	0BAB8F86220CFAA196C02F121C4F96F38 9C45566694B387027EBCD4C457C9D34
DETE0002422_2025_Allegato1.pdf:		660B8A4085D8AAC9F465EC013F01585E B3D6675EBF24602B49F0AA6007654E23
DETE0002422_2025_Allegato2.pdf:		6D99A06EA5108DFE9272ED3B94B14E31 C39B8344776383FE349979E00B0CDB60



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

## **DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** Procedura Aperta PI 192908-25 per l'acquisizione in Accordo Quadro con più operatori economici senza rilancio competitivo, della durata di 4 anni, di "Attrezzature varie per ambulatori di oculistica" suddivisa in dodici lotti, per l'allestimento delle Case della Comunità dell'Azienda USL di Bologna, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per le necessità di tutte le Aziende Sanitarie dell'AVEC – Annullamento in autotutela aggiudicazione Lotto 12 e conseguenti atti.

## **IL DIRETTORE**


Vista la delibera n.115 del 13.06.2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano con la quale è stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano;

Viste le delibere n. 268 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Bologna, n.204 del 29.06.2022 dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, n.193 del 30.06.2022 dell'IRCCS – Istituto Ortopedico Rizzoli, n.149 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Imola, n.129 del 29.06.2022 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n.179 del 01.07.2022 dell'Azienda USL di Ferrara con le quali è stato costituito il Servizio Acquisti di Area Vasta dell'Area Vasta Emilia Centrale (SAAV) ed è stata contestualmente approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate con decorrenza dal 1 luglio 2022;

Considerato che con le sopra citate delibere sono state altresì individuate le funzioni delegate al SAAV e quelle di competenza esclusiva delle Aziende deleganti;

Richiamata la delibera n. 404 dell'8 novembre 2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Direttore del SAAV;

Richiamati altresì gli atti deliberativi n.62 del 12 febbraio 2024 dell'Azienda Usl di Bologna, n.53 del 15 febbraio 2024 dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, n.69 del 22 marzo 2024 dell'IRCCS- Istituto Ortopedico Rizzoli, n.41 del 26 febbraio 2024 dell'Azienda Usl di Imola,



n.41 del 19 febbraio 2024 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n.61 del 20 febbraio 2024 dell'Azienda Usl di Ferrara con i quali è stata approvata la nuova convenzione attuativa per lo svolgimento delle funzioni unificate del SAAV;


**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione del 25/09/2025 n. 2119, è stata aggiudicata la Procedura Aperta PI 192908-25 per l'acquisizione in Accordo Quadro con più operatori economici senza rilancio competitivo, della durata di 4 anni, di "Attrezzature varie per ambulatori di oculistica" suddivisa in dodici lotti, per l'allestimento delle Case della Comunità dell'Azienda USL di Bologna, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per le necessità di tutte le Aziende Sanitarie dell'AVEC - Mission 6-, indetta con Determinazione n. 923 del 16/04/2025, con conseguente comunicazione di esito ex artt. 90 e 36 comma1 D. Lgs. 36/2023;
- con la medesima Determinazione è stata disposta, tra l'altro, l'aggiudicazione del lotto 12 alle tre Ditte prime classificate Tec Med Marche S.r.l., Tec Med S.r.l. Tecnologie Mediche, Emmeci 4 s.r.l.;
- in data 21/10/2025 veniva inviata attraverso piattaforma ( *Registro di Sistema PI 469250-25*), una istanza di annullamento d'ufficio in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90, del provvedimento di aggiudicazione sopra indicato, da parte dell'operatore economico Carl Zeiss S.p. a., attraverso legale di fiducia Avv. Antonella Terranova, istanza ricevuta da questo Servizio il 21/10/2025;
- l'operatore economico Carl Zeiss S.p.a. ha in effetti partecipato alla procedura di gara indicata in oggetto, il cui criterio di aggiudicazione era stato individuato nel prezzo più basso ex art. 108 del D. Lgs. 36/2023, proponendo offerta per il solo Lotto 12 e arrivando quarto nella graduatoria finale del medesimo lotto, come si può evincere dall'atto di aggiudicazione e relativi allegati e verbali, i quali sono stati tutti offerti in comunicazione alla Ditta Carl Zeiss S.p.a., insieme alle offerte dei tre aggiudicatari del lotto in questione, attraverso piattaforma, in data 01/10/2025;
- con l'istanza del 21/10/2025 la Carl Zeiss S.p.a. chiedeva alla Stazione Appaltante l'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/90, del provvedimento di aggiudicazione del Lotto 12, deducendo, in sintesi, i seguenti punti:

a) con il primo punto si rilevava una discrasia riguardante il tipo di strumento offerto della prima aggiudicataria del Lotto, Tec Med Marche S.r.l.; si deduceva infatti che lo strumento descritto nella busta economica dalla prima aggiudicataria fosse diverso da quello offerto dalla stessa Ditta, nella busta tecnica;

b) tutte e tre le ditte aggiudicatarie avevano offerto strumenti che, con riguardo al requisito, richiesto nella documentazione di gara, del possesso di un *"software per lo studio su base statistica della progressione del campo visivo del paziente nel tempo"* non consentivano che *"i dati forniti dal nuovo apparecchio siano compatibili a livello diagnostico con i dati storici del paziente già in carico"*;






- con pec del 22/10/2025 è stata data dalla S.A. comunicazione alla ditta Tec Med Marche S.r.l. dell'istanza di annullamento dell'aggiudicazione de quo e relative motivazioni, consentendo eventuali osservazioni in merito alla controinteressata;
- con comunicazione del 22/10/2025 inviata dalla Ditta Tec Med Marche S.r.l., alla S.A., attraverso piattaforma *Intercent-er Sater*, l'aggiudicataria ha presentato osservazioni volte, in sintesi, a sostenere che: la discrasia era frutto di un mero errore materiale di battitura e quindi sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. 36/2023; che l'intento della Ditta era quello di offrire il "Kanghua APS-T00" al prezzo indicato nell'offerta economica; che tutta la documentazione offerta alla S.A. faceva riferimento al dispositivo "Kanghua APS-T00", compresa l'offerta economica; e che quindi si chiedeva il rigetto dell'istanza di annullamento, confermando l'aggiudicazione del lotto 12 e in via residuale di disporre il soccorso istruttorio a favore della scrivente;

DATO ATTO CHE:


- il RUPA, con l'ausilio del referente tecnico dell'Ingegneria Clinica, ha svolto una approfondita istruttoria degli elementi di cui in premessa ed ha provveduto a riesaminare tutta la documentazione offerta, relativamente il lotto 12, del concorrente Tec Med Marche S.r.l.;
- a seguito di tali approfondimenti, si è potuto verificare che la ditta prima aggiudicataria del lotto di cui trattasi, ha offerto come prodotto nella busta tecnica, quello indicato con codice " APS-T00" repertorio " 2574523", il quale è stato oggetto di valutazione tecnica, superando con esito positivo la verifica di conformità; si è verificato, altresì, che nell' "*Allegato E – Lotto 12*" della busta economica, l'aggiudicataria, ha indicato un prodotto con codice HVF-100 e un n. repertorio "*2324863*";
- dal raffronto dei suddetti codici è emersa una sostanziale diversità tra i prodotti offerti nelle due buste dall'aggiudicatario, di cui non si può non tenere conto anche al fine di determinare l'effettiva volontà dell'aggiudicatario, il quale anche se, nelle osservazioni all'istanza de quo, ha ribadito l'intendimento di offrire il dispositivo indicato nella busta tecnica, in sede di gara, ha sostanzialmente presentato due distinte offerte, avendo indicato due prodotti distinti, con pregiudizio del principio dell'univocità dell'offerta in violazione dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 36/2023; peraltro tale principio viene ribadito dalla lex specialis, dove viene richiesto al partecipante di compilare, nella busta tecnica, l'*Allegato E "senza prezzi"*, il quale deve indicare tutti gli elementi del prodotto che si intende offrire tranne il prezzo, e che deve essere identico rispetto all'*Allegato E* da inserire nella busta economica, salvo la presenza appunto, in quest'ultimo, dell'elemento economico (p. 11) dell'art. 16 - Offerta tecnica);
- né si può accogliere, quanto sostenuto dalla Tec Med Marche S.r.l. nelle sue osservazioni, che "*trattasi di mero materiale di battitura*" in quanto il documento corrispondente all'*Allegato E- Scheda Offerta economica*, è stato concepito per essere compilato in più parti con differenti codici e il documento presentato dalla Ditta, nella busta economica, risulta compilato in tutte le sue voci con codici e repertori che identificano un prodotto risultato appunto diverso;





- l'ulteriore rilievo, inoltre, che, tutta la documentazione offerta dall'aggiudicataria alla Stazione Appaltante, fa riferimento al dispositivo "*Kanghua APS-T00*", non risulta corretto in quanto, benchè la documentazione offerta nella busta tecnica, appare coerente con il dispositivo sopra identificato, nella busta economica, l'unico documento con il quale si identifica il dispositivo che la Ditta intende offrire, è proprio l'*Allegato E Scheda Offerta economica*, dal quale risulta appunto un diverso dispositivo in particolare, "Codice fabbricante e codice fornitore : *HVF-100 - n. repertorio 2324863 – CND: Z1212012003* "; nessun altro documento presente nella busta economica rimanda al dispositivo identificato nella busta tecnica, da quale possa desumersi, appunto, la volontà della Ditta di offrire quel dispositivo.
- Infine, non merita accoglimento neanche l'ulteriore richiesta avanzata da Tec med Marche S.r.l., nelle osservazioni, di soccorso istruttorio sanante ex art. 101, del d.Lgs. 36/2023. Infatti anche nella versione dell'art.101 comma 1 lett.b) del Codice attualmente in vigore (non diversamente dall'art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016), le omissioni, inesattezze od irregolarità a cui si fa riferimento nella norma riguardano la documentazione amministrativa e non economica; ma anche volendo inquadrare la fattispecie nella ipotesi contemplata al comma 3 dello stesso articolo, "*soccorso istruttorio in senso stretto*" che permetterebbe alla S.A. di sollecitare spiegazioni e/o chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e/o economica volti a ricercare l'effettiva volontà dall'operatore economico, tale possibilità incontra l'esplicito divieto, previsto dalla stessa norma, di apportare con tali chiarimenti qualsiasi modifica al contenuto dell'offerta tecnica e/o economica. Ciò in quanto tale divieto è strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio, come anche la giurisprudenza, citata nelle osservazioni dalla stessa aggiudicataria, sostiene (*Consiglio di Stato n. 7870/2023*). E sarebbe evidente che la richiesta di chiarimenti implicherebbe la possibilità di produrre un nuovo documento "*Allegato E*" da parte della ditta con l'indicazione di un diverso dispositivo rispetto a quello indicato in sede di gara, modificando con ciò il contenuto dell'offerta economica e con l'ulteriore risultato di contravvenire, soprattutto in questa fase ad aggiudicazione ormai adottata, al principio della par condicio rispetto agli altri concorrenti.
- Alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene che il prodotto offerto, dalla Tec Med Marche S.r.l. con l'offerta economica sia diverso da quello indicato nell'offerta tecnica e ritenuto conforme, e che pertanto merita accoglimento l'istanza di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione del Lotto 12, della procedura di gara in oggetto, su tale punto **(a)**;
- In merito invece al punto **b)** dell'istanza di annullamento de quo presentata dalla Ditta Carl Zeiss S.p. a., non si ritiene accoglibile quanto ivi dedotto dall'istante. Il fatto che le tre prime classificate come aggiudicatarie per il Lotto di cui trattasi, Tec Med Marche S.r.l., Tec Med Teconologie Mediche S.r.l. e Emmeci 4 S.r.l. abbiano offerto strumenti che, con riguardo al requisito previsto nel Capitolato e cioè "*software per lo studio su base statistica della progressione del campo visivo del paziente nel tempo*" non consentono che "*i dati forniti dal nuovo apparecchio siano compatibili a livello diagnostico con i dati storici del paziente già in carico*", è una valutazione della stessa istante che non si basa su nessun dato tecnico e anzi si ribadisce in questa sede, che i dispositivi offerti dai tre operatori economici di cui sopra, hanno superato il vaglio di conformità della valutazione tecnica.





VISTO l'art. 21- nonies della L. 241/90 recante "Annullamento d'ufficio" secondo cui il provvedimento amministrativo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico;

VISTO ALTRESI':

- che nella fattispecie si ravvisano ragioni di interesse pubblico nel procedere con l'autotutela a cominciare dalla necessità di dare piena applicazione al principio della par condicio dei concorrenti, nonché alla lex specialis per quanto riguarda la manifestazione di volontà univoca espressa da tutti i concorrenti in sede di gara;
- che da consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche in relazione dei procedimenti ad evidenza pubblica, l'Amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, qualora tale scelta si renda necessaria o anche solo opportuna a salvaguardia di motivi di interesse pubblico (tra le altre Cons. Stato, Sez. V, n. 1621/2022);

RITENUTO CHE:

Ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 e s.m.i., ricorrono i presupposti per procedere al *parziale accoglimento, limitatamente al punto a)*, dell'istanza di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto e LIMITATAMENTE AL LOTTO 12, disposta con la citata determinazione n. 2119/2025;


PERTANTO:

la Stazione Appaltante, recependo gli esiti dell'istruttoria di cui in premessa, procede nell'ordine:

- a disporre l'esclusione dalla gara, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione della procedura di gara de quo ai sensi dell'art.21-nonies della L. 241/1990 e s.m.i., in riferimento al solo LOTTO 12, del solo operatore economico Tec Med Marche S.r.l., aggiudicatario primo classificato nella graduatoria del lotto in questione, in quanto il dispositivo offerto nella offerta economica risulta essere diverso da quello offerto e ritenuto conforme nell'offerta tecnica, configurandosi in tal modo come offerta indefinita;
- per l'effetto disporre l'aggiudicazione, per il Lotto 12, in favore delle seguenti ditte i cui dispositivi offerti sono stati ritenuti tutti conformi, con conseguente scorrimento della graduatoria:

1°	TEC MED S.R.L. TECNOLOGIE MEDICHE 06859310580	€ 13.270,40
2°	EMMECI 4 - S.R.L. 00474010345	€ 16.659,00
3°	CARL ZEISS S.P.A. 00721920155	€ 27.380,00





- di confermare la spesa complessiva del Lotto 12 pari a € 1.000.000,00 + 22% iva per € 220.000,00 + € 1.122,40 per oneri della sicurezza iva inclusa per un totale di € 1.221.122,40 iva inclusa e oneri della sicurezza compresi; di confermare, altresì, per tutto il resto del suo contenuto il provvedimento di aggiudicazione già adottato con Determinazione n. 2119 del 25/09/2025;
- di disporre che vengano espletate sulla piattaforma Intercenter Satrer, in coerenza con il presente atto, tutte le attività conseguenti alla pubblicazione dell'aggiudicazione del Lotto 12 e della nuova graduatoria così come sopra individuata;

Viste le funzioni unificate svolte dal SAAV;

### Determina

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui richiamate:

1) di disporre l'esclusione dalla gara, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione della procedura di gara de qua, ai sensi dell'art.21-nonies della L. 241/1990 e s.m.i., in riferimento al solo LOTTO 12, del solo operatore economico Tec Med Marche S.r.l., aggiudicatario primo classificato nella graduatoria del lotto in questione, in quanto il dispositivo offerto nella busta economica risulta essere diverso da quello offerto e ritenuto conforme nella busta tecnica, configurandosi in tal modo come offerta indefinita;


2) per l'effetto disporre l'aggiudicazione, per il Lotto 12, in favore delle seguenti ditte i cui dispositivi offerti sono stati ritenuti tutti conformi, con conseguente scorrimento della graduatoria:

1°	TEC MED S.R.L. TECNOLOGIE MEDICHE 06859310580	€ 13.270,40
2°	EMMECI 4 - S.R.L. 00474010345	€ 16.659,00
3°	CARL ZEISS S.P.A. 00721920155	€ 27.380,00

3) di confermare la spesa complessiva del **Lotto 12 pari a € 1.000.000,00 + 22% iva per € 220.000,00 + € 1.122,40 per oneri della sicurezza iva inclusa per un totale di € 1.221.122,40 iva inclusa e oneri della sicurezza compresi;**

4) di confermare, altresì, per tutto il resto del suo contenuto il provvedimento di aggiudicazione già adottato con Determinazione n. 2119 del 25/09/2025;

5) di disporre che vengano espletate sulla piattaforma, dove si è svolta la procedura di gara de quo, *Intercenter Sater*, in coerenza con il presente atto, tutte le attività conseguenti alla pubblicazione dell'aggiudicazione del Lotto 12 e della nuova graduatoria così come sopra individuata;



- 6) di trasmettere copia del presente atto alle Aziende Sanitarie AVEC per i successivi adempimenti di competenza e per l'assunzione del CIG derivato;
- 7) di dare atto che la decorrenza contrattuale e la conseguente contabilizzazione ai Conti Economici sopracitati corrisponderà alla data di collaudo positivo delle attrezzature;
- 8) di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) di provvedere al pagamento delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute, effettuati gli opportuni controlli;
- 9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;
- 10) di dare infine atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:  
Gaia Vallesi

Firmato digitalmente da:  
Antonia Crugliano

Roma, 21 ottobre 2025

Spett.le

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna  
Istituto delle Scienze Neurologiche  
Via Castiglione, 29  
40124 Bologna

alla c.a. del RUP Ing. Gaia Vallesi

alla c.a del UO Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV - Direttrice Dott. Antonia Crugliano

**Oggetto:** Gara Europea a Procedura Aperta PI per l'acquisizione in Accordo 192908-25 Quadro con più operatori economici senza rilancio competitivo, della durata di 4 anni, di "Attrezzature varie per ambulatori di oculistica" suddivisa in dodici lotti, per l'allestimento delle Case della Comunità dell'Azienda USL di Bologna, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per le necessità di tutte le Aziende Sanitarie dell'AVEC. Determinazione n.2119 del 25 settembre 2025 comunicata in data 2 ottobre 2025.

**Istanza di annullamento d'ufficio in via di autotutela del provvedimento di aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.21 nonies della L.241/90.**

Egregi Signori,

la nostra cliente Carl Zeiss SpA con socio unico ("Zeiss"), impresa leader nella microscopia operatoria, ottica ed elettronica, ci ha dato incarico di segnalare taluni errori nella valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti resisi aggiudicatari del lotto 12 della procedura in oggetto.

Ed infatti, dall'esame della documentazione ottenuta ad esito dell'accesso agli atti del 2 ottobre 2025, è emerso quanto segue:

a) Con riguardo alla prima classificata **TEC MED MARCHE SRL**

20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1  
F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

ROMA  
Via Vincenzo Bellini, 24  
00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1  
F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

BRUXELLES  
Chaussée de La Hulpe 187  
1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670  
F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

MOSCOW  
Potapovsky Lane, 5, build. 2,  
4<sup>th</sup> floor, office 401/12/9  
101000 Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92  
F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com

**DE BERTI JACCHIA  
FRANCHINI FORLANI**

Avv. Roberto A. Jacchia  
Avv. Guido E. M. Callegari  
Avv. Antonella Terranova  
Avv. Barbara Calza  
Avv. Cristina Fussi  
Avv. Giuseppe Cristiano<sup>1</sup>  
Avv. Michelangelo Cicogna  
Avv. Marco Frazzica  
Dott. Massimiliano Gazzo<sup>2,7</sup>  
Avv. Silvia Doria  
Avv. Prof. Fabio Ferraro<sup>3</sup>  
Avv. Andrew G. Paton<sup>1,5</sup>  
Dott. Tiziana Zona<sup>2,7</sup>  
Avv. Claudio Corba Colombio  
Avv. Prof. Armando Ambrosio  
Avv. David Maria Santoro  
Avv. Elena Maria Granatello  
Avv. Gaspare Roma  
Avv. Luca Pescatore  
Avv. Andrea Terragni  
Avv. Pietro Meda  
Avv. Massimo Caiazza<sup>9</sup>  
Avv. Chiara Caliendo

Dott. Giulio Francesco Angius  
Avv. Isabella Basilico  
Avv. Giulia Beneduci  
Avv. Matteo Bilei  
Avv. Silvia Bolognani  
Avv. Laura Bussoli  
Avv. Camillo Campi  
Avv. Diego Conte  
Avv. Francesco De Berti  
Dott. Christian De Bruno  
Avv. Michele De Zio  
Avv. Alessandro Foti  
Avv. Adriano Garofalo  
Aleksy Grechnev<sup>4</sup>  
Avv. Rachele Maggi  
Avv. Benedetta Mazzotti  
Avv. Stefania Merati  
Avv. Emanuela Monteleone  
Avv. Laura Mucciarelli  
Avv. Federico Muzziati  
Avv. Gaetano Nascimben  
Avv. Gennaro Paone  
Alisa Pestryakova<sup>4,8</sup>  
Avv. Jacopo Piemonte  
Avv. Alessandro Saracco  
Avv. Ilaria Sgrilli  
Avv. Maria Francesca Soriano  
Dott. Marco Stillo  
Dott. Angela Valente<sup>2,7</sup>  
Dott. Vittoria Vezzoli  
Avv. Francesca Zironi  
Avv. Giuseppina Zoccali

*Of Counsel*

Avv. Giovanni De Berti<sup>6</sup>  
Avv. Maria Cristina Franchini

*Consulenti*

Avv. Marco Brignone  
Dott. Ferruccio di Lenardo<sup>2</sup>  
Maria Lovtsova<sup>4,8</sup>  
Avv. Vittorio Poli  
Avv. Andrea Sonino

*Strategy Consultant*

Michael Siebold<sup>10</sup>



associazione professionale  
C.F. e P.I. IT 02152650152  
Codice SDI: W7YVJK9

<sup>1</sup> Solicitor of the Supreme Court, England and Wales, non practising · <sup>2</sup> Dottore Commercialista · <sup>3</sup> Professore Ordinario di Diritto dell'Unione Europea nell'Università Federico II di Napoli · <sup>4</sup> Russian Federation · <sup>5</sup> Solicitor, NSW, Australia · <sup>6</sup> Gray's Inn, Barrister at law · <sup>7</sup> Revisore Legale · <sup>8</sup> Trademark Attorney, Rospatent · <sup>9</sup> Advokat, ledamot av Sveriges advokatsamfund · <sup>10</sup> LL.M., Rechtsanwalt, Deutschland ·

Dall'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica di Tec Med Marche Srl è emersa una grave discrasia riguardanti lo strumento offerto. Ed infatti Tec Med Marche Srl ha indicato nella busta tecnica lo strumento Kanghua APS-T00 mentre in quella economica lo strumento Huvitz HVF-100.

I rispettivi link degli strumenti offerti riportano a produttori diversi così come risultano diversi anche CND e codici repertorio. Si tratta quindi di strumenti diversi e, non risultando possibile comprendere quale dei due la società partecipante abbia in effetti offerto, la stessa avrebbe dovuto essere esclusa a motivo dell'offerta non conforme.

Ma vi è di più.

Lo strumento Huvitz HVF-100 indicato da Tec Med Marche Srl nella busta economica non soddisfa ben tre caratteristiche di minima in quanto a) dispone della caratteristica dimensione dello stimolo utilizzabile solo Goldmann III mentre il capitolato di gara richiedeva altresì Goldman I, II, IV e V; b) consente la perimetria solo con stimolo bianco su fondo bianco mentre il capitolato di gara richiedeva altresì bianco e rosso/blu su fondo bianco e c) è possibile solo la perimetria statica e non cinetica diversamente da quanto richiesto dal capitolato di gara.

- b) Con riguardo alla prima classificata **TEC MED MARCHE SRL**, alla seconda classificata **TEC MED TECNOLOGIE MEDICHE SRL** ed alla terza classificata **EMMECI 4 SRL**

Tutte e tre le società aggiudicatrici hanno offerto strumenti che, con riguardo al requisito del possesso di un *“software per lo studio su base statistica della progressione del campo visivo del paziente nel tempo”*, non consentono che *“i dati forniti dal nuovo apparecchio siano compatibili a livello diagnostico con i dati storici del paziente già in carico”*.

Occorre peraltro osservare che tale requisito (per il quale non sono state depositate neppure dichiarazioni di equivalenza), in caso di patologie a lenta evoluzione, come ad esempio il glaucoma, è di fondamentale importanza in quanto consente la possibilità di seguire il paziente con una tecnologia che sia compatibile con quella già in uso e che possa riutilizzare lo storico dei dati acquisiti al fine diagnostico.

La nostra cliente Zeiss ha offerto con riguardo a tale requisito il perimetro HFA3 840.

\*\*\*\*

L'errata valutazione delle offerte delle concorrenti ha determinato che la nostra cliente Zeiss si sia collocata quarta in graduatoria e quindi al di fuori del perimetro delle concorrenti che hanno titolo a sottoscrivere l'accordo quadro.

Ed infatti, qualora la Commissione di gara avesse attentamente esaminato già solamente la documentazione depositata dalla prima classificata **TEC MED MARCHE SRL** ne avrebbe dovuto disporre l'esclusione, in disparte gli ulteriori errori riguardanti la stessa società prima

classificata e le altre due concorrenti per carenza di un requisito richiesto dal capitolato di gara.

Tenuto conto di quanto sopra, si richiede pertanto a codesta Amministrazione di voler riconvocare la Commissione di gara per verificare le anomalie riscontrate nella valutazione delle offerte tecniche delle tre società aggiudicatrici che appaiono errate oltre che illogiche ed irragionevoli, e, all'esito che non potrà che essere favorevole a Zeiss, annullare d'ufficio in via di autotutela ai sensi e per gli effetti dell'art.21 *nonies* della L.241/90 in parte qua la delibera di affidamento del lotto 12 della gara in questione, con conseguente inserimento tra le concorrenti aggiudicatrici la nostra cliente Zeiss.

Si chiede di voler provvedere a dare riscontro alla presente entro e non oltre la data del 23 ottobre 2025 in modo tale da poter promuovere nei termini previsti dalla legge i necessari rimedi giurisdizionali qualora l'esito della presente istanza non dovesse essere favorevole alla nostra cliente.

Con i migliori saluti.

Avv. Antonella Terranova



Ancona, 22/10/2025

Spett.le  
**AZIENDA U.S.L. di BOLOGNA**  
Servizio Acquisti di Area Vasta  
Via Gramsci, 12 –  
40121 Bologna - ITALIA

**OGGETTO: OSSERVAZIONI OFFERTA LOTTO 12 – REGISTRO COMUNICAZIONE PI472926-25**

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE IN ACCORDO QUADRO, DELLA DURATA DI 4 ANNI, DI "ATTREZZATURE VARIE PER AMBULATORI DI OCULISTICA" SUDDIVISA IN DODICI LOTTI, PER L'ALLESTIMENTO DELLE CASE DELLA COMUNITÀ DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PER LE NECESSITÀ DI TUTTE LE AZIENDE SANITARIE DELL'AVEC

La **TEC MED MARCHE S.r.l.** con sede in Ancona, via Merloni n.1, CF/PI 01123330426 tel. 071/2866624 Fax 071/2866694 e-mail: [info@tecmedmarche.it](mailto:info@tecmedmarche.it)

**OSSERVA**

- in riferimento alla Vs. nota del 22/10/2025 dove si informava che è stata presentata istanza di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione del lotto 12 secondo il seguente punto:

*"Dall'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica di Tec Med Marche S.r.l. è emersa una grave discrasia riguardante lo strumento offerto. Ed infatti Tec Med Marche S.r.l. ha indicato nella busta tecnica lo strumento Kanghua APS-T00 mentre in quella economica lo strumento Huvitz HVF-100.... Si tratta quindi di strumenti diversi.."*

Se ne deduce la completa infondatezza, in quanto trattasi di mero errore materiale di battitura. Pertanto sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. 36/23 (consiglio di Stato 757870/23 e TAR Catania n. 803/25).

Infatti, l'intento della scrivente era quello di offrire il "Kanghua APS-T00" al prezzo indicato nell'offerta economica (vedere allegato "offerta economica senza prezzi") .

Ciò è dimostrato dal fatto che tutta la documentazione trasmessa alla Stazione Appaltante riporta e fa riferimento esclusivamente al dispositivo "Kanghua APS-T00" compresa, quindi, l'offerta economica.

Tant'è che la Stazione Appaltante ha ben interpretato l'intenzione della Scrivente ed i relativi documenti mettendoli nella giusta relazione e valutando il dispositivo corretto "Kanghua APS-T00".

L'offerente, anche in questa sede, dichiara (e quindi ribadisce) la corrispondenza del prezzo indicato nell'offerta economica con il dispositivo offerto "Kanghua APS-T00" e l'impegno economico assunto rispetto al precitato dispositivo medico.

**CHIEDE**

Che codesto spett.le Ente Voglia **rigettare** la domanda di annullamento in autotutela formulata dall'istante e, contestualmente, confermare l'aggiudicazione del lotto 12 alla scrivente.

In via residuale, disporre il soccorso istruttorio in ossequio del principio di partecipazione ed economicità.

Distinti saluti.

  
**TEC MED MARCHE S.r.l.**

- Allegato:
- "Offerta economica senza prezzi"
- "Elenco sistemi offerti – All. C – L12"